



CITTA DI BOJANO
Provincia di Campobasso

II^a Pubblicazione
13-01-04 27-01-04
28-01-04
[Signature]

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 52 Del 17-12-2003

II^a Pubblicazione
CITTA DI BOJANO
Il sottoscritto Messio Comunale dichiara di aver affisso all'Albo Pretorio l'Atto che precede dal 02-02-04 al 16-02-04
addi 17-02-04
IL RESPONSABILE
[Signature]

Oggetto: MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI REGOLAMENTO APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI.

L'anno duemilatre il giorno diciassette del mese di **dicembre** alle ore **17,20**, nella sala consiliare del Palazzo Colagrosso, in Piazza Della Vittoria, a seguito d'invito diramato dal Presidente del Consiglio in data **05.12.2003**, n° **20595** di prot. e notificato ai signori Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **Ordinaria** in **Prima** convocazione in seduta **Pubblica**, in continuazione.

Presiede la seduta il Geom. Cesare ROMANO, consigliere anziano.

All'appello risultano:

Roberto COLALILLO	P	Antonio D'ALESSANDRO	P
Cesare ROMANO	P	Domenico COLACCI	A
Gaetano POLICELLA	P		
Antonio DI BIASE	P	Mario COLALILLO	P
Domenico SPINA	P	Silvio Massimo PERRELLA	A
Antonio C. PERRELLA	P	Pasquale TADDEO	A
Antonio SILVESTRI	A	Giancarlo MARRA	P
Isabella BECCIA	P	Antonio ROMANO	A
Mario VENDITTI	P		

Assegnati n. 17 In Carica n. 16 Presenti n. 11 Assenti n. 5.

Partecipa il Segretario Generale Dr. Michele CATALDI con funzioni consultive e referenti, ai sensi dell'art. 97 del D.lg. 18/08/2000, n°267 e che provvede alla redazione del presente verbale.

IN CONTINUAZIONE DI SEDUTA

Sul punto all'odg. relaziona l'assessore al ramo DI BIASE, che presenta anche un emendamento all'art. 2, lettera b), secondo rigo.

A seguito di alcune inesattezze riscontrate nella proposta agli atti, la seduta viene sospesa. Alla ripresa dei lavori (ore 19,45) all'appello risultano assenti soltanto, **VENDITTI, TADDEO e ROMANO Antonio. E' presente ALONZO.** Presiede la seduta ROMANO Cesare, consigliere anziano.

DI BIASE e COLACCI presentano un emendamento all'art. 3, che viene integrato con quello di MARRA.

Si allontana dall'aula PERRELLA Silvio.-

Gli emendamenti allegati vengono approvati con distinte votazioni palesi ad esito unanime.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentito quanto esposto in ordine all'argomento in trattazione;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n° 77 del 30 dicembre 1998 con la quale si approvava il regolamento comunale per la disciplina dell' I.C.I. ;

Rilevato che è necessario apportare allo stesso modificazioni ed integrazioni;

Acquisito il parere favorevole della I Commissione Consiliare;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/200;

Con voti favorevoli n° 13, su n° 13 presenti e votanti, resi per alzata di mano

DELIBERA

1. Di app-ortare al regolamento ICI in vigore le seguenti integrazioni e/o modifiche:

L'art. 3 viene così riformulato:

Per la sussistenza dell'edificabilità dell'area, come definita dall'art. 2, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo 504/1992, è sufficiente la previsione di tale caratteristica nel piano regolatore generale, dal momento in cui questo risulta definitivamente approvato ed esecutivo.

L'area che nel catasto urbano risulta asservita a fabbricato costituisce pertinenza di fabbricato ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo 504/1992; essa costituisce oggetto di autonoma imposizione soltanto in caso di effettiva utilizzazione edificatoria.

Non costituisce area fabbricabile il lotto inferiore alla superficie del lotto minimo indicato nelle norme Tecniche di attuazione del P.R.G. ed oggetto di rilascio di concessione diretta, salvo il caso in cui sul medesimo sia stata rilasciata concessione o autorizzazione edilizia.

La disposizione si applica anche per i casi di utilizzazione edificatoria, di demolizione di fabbricati, di interventi di recupero di cui all'art. 5, comma 6, del decreto legislativo 504/1992.

Allo scopo di ridurre l'insorgenza di contenzioso il Comune determina, almeno una volta all'anno in fase di predisposizione della manovra di bilancio, per zone omogenee valori venali di riferimento delle aree fabbricabili; non si fa luogo ad accertamento qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato.

In deroga a quanto disposto nel precedente comma si fa luogo ad accertamento di maggior valore nel caso in cui il soggetto passivo abbia già dichiarato o definito per il medesimo anno di imposta e/o per quelli precedenti, a fini comunque fiscali (es. rogiti notarili), il valore dell'area in misura superiore almeno del 10 (dieci) % rispetto a quello dichiarato ai fini I.C.I., semprechè le caratteristiche dell'area nel frattempo non abbiano subito modificazioni rilevanti agli effetti del valore commerciale.

Il soggetto passivo che reputi comunque opportuno dichiarare un valore inferiore a quello

predeterminato, per particolari elementi che incidono negativamente sul valore dell'area, può rendere noti tali elementi all'ufficio comunale che ne effettuerà valutazione in sede di controllo.

Per i fabbricati dichiarati di interesse storico o artistico ai sensi dell'art. 3 della legge 01.06.1939, n° 1089, e successive modificazioni, concernente la tutela dei beni di interesse artistico, la base imponibile è costituita dal valore che risulta applicando il moltiplicatore 100 alla rendita catastale determinata ai sensi di legge, mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per la zona censuaria nella quale è sito il fabbricato.

Se il fabbricato è di categoria catastale diversa dalla categoria A), la sua consistenza in vani è determinata dal rapporto tra la superficie complessiva e la misura convenzionale di un vano abitativo che si assume pari a mq. dodici.

Nei casi di fabbricati in corso di costruzione, o soggetti ad interventi di recupero come definiti dall'art. 5, comma 6, del Decreto Legislativo 504/1992, concernente la determinazione della base imponibile ICI, ove siano terminati i lavori soltanto per alcune unità immobiliari, le unità non ultimate sono considerate aree fabbricabili ai fini dell'imposizione; l'area fabbricabile è quantificata riducendo l'area complessiva sulla quale sorge l'intero fabbricato di una quota risultante dal rapporto esistente tra la volumetria delle unità ultimate ed assoggettate a imposizione come fabbricato, e la volumetria complessiva del fabbricato.

All'art. 5 comma 1 si aggiunge la lettera g) con la seguente dicitura:
abitazione posseduta da cittadino italiano residente all'estero, a condizione che non risulti locata;

All'art. 5 l'ultimo comma viene sostituito dal seguente:

Si considerano parti integranti dell'abitazione principale le relative pertinenze, anche se distintamente iscritte in Catasto, classificate nelle categorie C/2, C/6, C/7, limitatamente a un garage o posto auto e una cantina o ripostiglio. L'assimilazione opera a condizione che vi sia identità tra il proprietario o titolare di diritto reale di godimento dell'abitazione principale e della o delle pertinenze. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate. Sotto l'aspetto della detrazione d'imposta, di cui all'art. 8 del D.Lgs. 504/1992, non spettano ulteriori detrazioni per le pertinenze dell'abitazione principale; l'unico ammontare di detrazione, se non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, può essere computato, per la parte residua, in diminuzione dell'imposta dovuta per le pertinenze.

All'art. 6 al secondo comma rigo terzo, si sostituisce ai sensi dell'art. 31, comma 1 lett. c) e d) della Legge. 5 agosto 1987 n. 457 con:
ai sensi del T.U. sull'edilizia.

All'art. 6 al terzo comma lettera b) sono aggiunte le seguenti parole:
che dispone in materia di documentazione amministrativa.

All'art. 7 è aggiunto il seguente comma:

Ai sensi dell'art. 21 del Decreto Legislativo 4-12-1997, n. 460, è disposta l'esenzione per gli immobili per i quali la proprietà o altro diritto reale di godimento è in capo a organizzazioni non lucrative di utilità sociale quali ad esempio organizzazioni legalmente riconosciute non lucrative a carattere sociale.

L'art. 8 è sostituito dal seguente:

I soggetti passivi hanno l'obbligo di dichiarare gli immobili posseduti e di denunciare le variazioni successivamente intervenute, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs n. 504/1992.

La dichiarazione o denuncia non firmata può essere regolarizzata su invito dell'ufficio, entro giorni 30 dal ricevimento della stessa; in caso di inadempienza la dichiarazione o denuncia è considerata come non presentata. Nel caso che la dichiarazione o denuncia sia erroneamente presentata a questo Comune ed indirizzata ad altro Comune, la stessa viene trasmessa d'ufficio al Comune competente. Nel caso che la dichiarazione o denuncia, indirizzata a questo Comune, sia stata erroneamente presentata a Comune diverso e da quest'ultimo trasmessa, la stessa si intende presentata nella data certificata dal Comune che l'ha ricevuta.

All'art. 9 si sostituisce il secondo comma come appresso:

I versamenti d' imposta possono essere effettuati tramite tutti i soggetti abilitati alla riscossione dei tributi comunali, alla tesoreria comunale direttamente o mediante il servizio postale su apposito conto corrente intestato alla stessa tesoreria, e con l' Agenzia delle Entrate mediante il modello F 24 tramite il sistema bancario.

All' art. 9 si aggiungono altresì, il terzo, il quarto ed il quinto comma :

Per il calcolo dei mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso, il giorno del trasferimento è computato in capo al soggetto che acquisisce la proprietà. Il mese di 31 giorni si computa in capo al soggetto titolare della proprietà per almeno 16 giorni.

Su istanza del contribuente le somme dovute per annualità arretrate, che superino il complessivo importo di euro cinquecento (500,00) possono essere versate in rate bimestrali, di pari importo, con le seguenti modalità:

- a) fino a n. 2 rate, senza prestazione di garanzia;
- b) fino a n. 3 rate, con presentazione di garanzia fidejussoria, a mezzo istituto di credito o assicurativo avente i requisiti di legge, da valutarsi caso per caso dal Responsabile del servizio Tributi.

Il versamento della prima rata deve avvenire entro il termine previsto per il pagamento in via ordinaria; sulle restanti rate sono dovuti gli interessi al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

All'art. 11 all'ultimo comma si aggiungono le seguenti parole:
che reca disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale.

All'art. 12 viene eliminato l'ultimo comma.

**All'art. 14 al comma 1 dopo le parole n. 446\1997 si aggiungono le seguenti:
che disciplina il rimborso in materia di I.C.I..**

All'art. 14 al terzo comma si aggiunge il seguente punto

Il rimborso delle somme versate e non dovute per dichiarata inedificabilità delle aree, compete per gli ultimi tre anni dal giorno in cui sia stato accertato l'obbligo di restituzione.

All'art. 15 all'ultimo rigo si aggiungono le seguenti parole:
che disciplina il processo tributario.

All'art. 17 le parole *1° gennaio 1999* vengono sostituite con
come per legge.

L'art. 18 viene sostituito dal seguente:

Le variazioni intervenute nell'anno 2003 e successivi, devono essere presentate entro il termine di presentazione della dichiarazione dei Redditi dell'anno di riferimento.(Art. 10 D.L.gs. n.504\1992).

52

17 12 2003

Il Presidente del
Consiglio comunale
Sc. Piero Venoliti

EMENDAMENTO

- IN CONSIDERAZIONE DELLA RIUNIONE SVOLTASI IL GIORNO 10.12.03 PRESSO LA SALA RIUNTA DEL COMUNE DI BOJANO, ALLA PRESENZA DELLE ASSOCIAZIONI ESISTENTI SUL TERRITORIO, IN MERITO ALLA PROBLEMATICA ICI, SU INIZIATIVA DELL'ASS. ALLE FINANZE ING. DI BIASI, CON LA PARTECIPAZIONE DEL PRESIDENTE DEL COMM. SC. DOMENICO COLACCI E IL RESPONSABILE DEL SETTORE II CARLO COLACCI;

EMENDA

l'art. 2 punto b) del Regolamento I.C.I. in vigore e affinché lo stesso art. rimanga INVARIATO e pertanto la modifica proposta non deve ESSERE ACCOLTA, e perciò è confermato

" IL REDDITO PARI AL 50% "

L'Assessore alle Finanze
Ing. Domenico Di Biase



VISTE LE DIFFICOLTÀ TECNICHE SORTI IN SEDE DI ESAME DELLA
PROPOSTA AGLI ATTI DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO ICI
L'ART 3 VIENE COSÌ INTEGRALMENTE RINVIATO

52

17 XII 2003

BOLOGNA

DISPOSIZIONI PARTICOLARI ART 3 PER LA DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

Per la sussistenza dell'edificabilità dell'area, come definita dall'art. 2, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo 504/1992, è sufficiente la previsione di tale caratteristica nel piano regolatore generale, dal momento in cui questo risulta definitivamente approvato ed esecutivo.

L'area che nel catasto urbano risulta asservita a fabbricato costituisce pertinenza di fabbricato ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo 504/1992; essa costituisce oggetto di autonoma imposizione soltanto in caso di effettiva utilizzazione edificatoria.

Non costituisce area fabbricabile il lotto inferiore alla superficie del lotto minimo indicato nelle norme Tecniche di attuazione, del P.R.G. ed oggetto di rilascio di concessione diretta, come indicato nella tabella (allegato A), salvo il caso in cui sul medesimo sia stata rilasciata concessione o autorizzazione edilizi (2).

La disposizione si applica anche per i casi di utilizzazione edificatoria, di demolizione di fabbricati, di interventi di recupero di cui all'art. 5, comma 6, del decreto legislativo 504/1992.

Allo scopo di ridurre l'insorgenza di contenzioso il comune determina ^{almeno 3 volte all'anno} periodicamente e per zone omogenee valori venali di riferimento delle aree fabbricabili; non si fa luogo ad accertamento qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato.

In deroga a quanto disposto nel precedente comma si fa luogo ad accertamento di maggior valore nel caso in cui il soggetto passivo abbia già dichiarato o definito per il medesimo anno di imposta e/o per quelli precedenti, a fini comunque fiscali (es. rogiti notarili), il valore dell'area in misura superiore almeno del 10 (dieci) % rispetto a quello dichiarato ai fini I.C.I., semprechè le caratteristiche dell'area nel frattempo non abbiano subito modificazioni rilevanti agli effetti del valore commerciale(3).

Il soggetto passivo che reputi comunque opportuno dichiarare un valore inferiore a quello predeterminato, per particolari elementi che incidono negativamente sul valore dell'area, può rendere noti tali elementi all'ufficio comunale che ne effettuerà valutazione in sede di controllo.

Per i fabbricati dichiarati di interesse storico o artistico ai sensi dell'art. 3 della L. 1-6-1939, n. 1089, e successive modificazioni, concernente la tutela dei beni di interesse artistico, la base imponibile è costituita dal valore che risulta applicando il moltiplicatore 100 alla rendita catastale determinata ai sensi di legge, mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per la zona censuaria nella quale è sito il fabbricato. Se il fabbricato è di categoria catastale diversa dalla categoria A), la sua consistenza in vani è determinata dal rapporto tra la superficie complessiva e la misura convenzionale di un vano abitativo che si assume pari a mq.(4) dodici (12)

* Nei casi di fabbricati in corso di costruzione, o soggetti ad interventi di recupero come definiti dall'art. 5, comma 6, del decreto legislativo 504/1992, concernente la determinazione della base imponibile I.C.I., ove siano terminati i lavori soltanto per alcune unità immobiliari, le unità non ultimate sono considerate aree fabbricabili ai fini della imposizione; l'area fabbricabile è quantificata riducendo l'area complessiva sulla quale sorge l'intero fabbricato di una quota risultante dal rapporto esistente tra la volumetria delle unità ultimate ed assoggettate a imposizione come fabbricato, e la volumetria complessiva del fabbricato.

Ass. Alle Finanze 14/11/03

CONSIGL. DI COLAZI

[Signature]

[Signature]

[Handwritten notes and signatures on the right margin]

